SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle imprese e del made in Italy

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 20 settembre 2023.

Modifica dell'allegato B del decreto 11 luglio 2023, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, e proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 208 del 6 settembre 2023, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013;

Visti in particolare, l'art. 15, comma 1, del suddetto decreto ministeriale, che, con riferimento all'annualità 2023, fissa il termine per la presentazione delle domande di contributo al 30 settembre 2023, entro e non oltre le ore 23,59, e l'allegato *B)* al medesimo decreto ministeriale, nel quale sono riportati i costi ammissibili in relazione alle attività finanziabili;

Visti altresì, l'art. 15, comma 3, del suddetto decreto ministeriale, ai sensi del quale «L'allegato *B)* al presente decreto, nonché il precedente comma 1, possono essere modificati con decreti della Direzione generale nel rispetto della procedura prevista dall'art. 14 del presente decreto»;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di contributo previsto dal sopra citato decreto ministeriale, al fine di concedere un tempo congruo agli interessati, distinguendo a seconda che la domanda di contributo sia relativa alle «iniziative di Lettera A», di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del suddetto decreto ministeriale, oppure alle «iniziative di Lettera B», di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto ministeriale, tenuto conto della diversa natura delle spese destinate a finanziare gli interventi ivi previsti (spese correnti per le «iniziative di Lettera A» e spese in conto capitale per le «iniziative di Lettera B») e del differente trattamento giuridico stabilito per il loro mantenimento in bilancio dall'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Ritenuto opportuno apportare modifiche all'allegato *B)* del sopra citato decreto ministeriale, al fine di precisare i costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività finanziabile, e di inserire disposizioni in merito alle condizioni di ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e al cumulo di aiuti di Stato, in ottemperanza alla disciplina prevista dai regolamenti (UE) n. 2022/2472 o (UE) n. 651/2014;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 208 del 6 settembre 2023 è così modificato:

«Con riferimento all'annualità 2023, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente decreto è fissato, a pena di esclusione:

- per le «iniziative di Lettera A» al 16 ottobre 2023, entro e non oltre le ore 23,59;

- per le «iniziative di Lettera B» al 16 novembre 2023, entro e non oltre le ore 23,59.»

Art. 2.

L'allegato *B)* al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 208 del 6 settembre 2023 è sostituito dall'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 20 settembre 2023

Il direttore generale: GERINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1440

ALLEGATO *B*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

- L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.



Cumulo aiuti di Stato

- Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente decreto possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base, rispettivamente, ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 o (UE) n. 651/2014.

- Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al Capo III del regolamento (UE) n. 2022/2472 oppure al Capo III del regolamento (UE) n. 651/2014.

COSTI AMMISSIBILI PER LE «INIZIATIVE DI LETTERA A»

a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP («iniziative di Lettera A»).

a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472:

a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

Le pubblicazioni di cui alla lettera *b)*, non fanno riferimento al nome di un'impresa o a un marchio.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

a) spese di iscrizione;

b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;

c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

e) premi simbolici fino a un valore di euro 1.000,00 per premio e per vincitore.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai «prodotti agricoli» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto:

a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari che producono un determinato «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui «prodotti agricoli» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera *a)* del presente decreto), ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472:

a) spese per l'organizzazione di attività dimostrative o azioni di informazione;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.

Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

COSTI AMMISSIBILI PER LE «INIZIATIVE DI LETTERA B»

b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP («iniziative di Lettera B»).

b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e *coaching*), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472:

a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e *coaching*;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i) costruzione, acquisizione, incluso il *leasing*, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti *i)* e *ii)*, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti *i)* e *ii)*;

iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, *cloud* e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi di cui alla lettera *d)* sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.



Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera *a)* del presente decreto), ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) sono ammissibili i seguenti costi, ai sensi dell'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472:

a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.

Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera *a)* del presente decreto), ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale; studi di fattibilità.) e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'art. 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 651/2014, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da *a)* a *d)*. In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da *a)* a *d)*.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a) il 70 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate, fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari al 70 % dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

23A06065



DECRETO 27 settembre 2023.

Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformità dell'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 33;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, prot. 410739, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.», in corso di registrazione;

Vista la nota ARES (2023)5751900, con la quale la Commissione europea evidenzia che l'eccezione di cui all'art. 28, paragrafo 2, della Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) delle Nazioni unite, riguarda unicamente la coltivazione di canapa a scopi industriali (fibre e semi) o di orticoltura;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera *h)* del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 definisce l'attività di pascolamento e fissa la densità minima del bestiame al pascolo e, pur prevedendo che il carico deve essere adeguato alla conservazione del prato permanente, non indica la densità di bestiame al pascolo che ne pregiudica la conservazione;

Considerato che la normativa sui nitrati stabilisce il limite di azoto per ettaro in 170 kg/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha nelle altre zone, corrispondenti, rispettivamente a 2 o 4 UBA/ettaro;

Considerato che, a partire dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato al reddito, per la coltivazione di frumento duro, girasole, colza, riso, e soia, è tenuto ad utilizzare sementi certificate delle categorie pre-base, base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e, per la coltivazione di barbabietola da zucchero, sementi della categoria base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione nonché, per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, di materiale di propagazione certificato, appartenenti a varietà iscritte nei registri delle varietà o nel catalogo Comune europeo;

Ravvisata la necessità di stabilire la densità massima del bestiame al pascolo e, per ciascuna coltura, un quantitativo minimo di materiale sementiero o di propagazione certificato per unità di superficie necessario per le normali pratiche di coltivazione;



Ravvisata, altresì, l'opportunità di stabilire il quantitativo minimo di semente ad ettaro per la coltivazione della canapa destinata alla produzione di fibra e seme e orticoltura;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizione del carico massimo adeguato alla conservazione del prato permanente.

1. Il presente decreto stabilisce il quantitativo minimo di sementi certificate per unità di superficie per la coltivazione di frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, nonché il numero minimo di materiale di propagazione per unità di superficie per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, ai fini della richiesta di sostegno accoppiato al reddito di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 33 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 citato in premessa.

2. Il presente decreto, altresì, precisa il carico massimo di bestiame adeguato alla conservazione del prato permanente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e fissa il quantitativo minimo di semente certificata ai fini del riconoscimento dell'ettaro ammissibile per la coltivazione della canapa.

3. Resta ferma per le aziende biologiche, ai fini dell'accesso al sostegno accoppiato, la possibilità, prevista dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, citato nelle premesse, di utilizzare le sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

4. All'art. 3, comma 1, lettera *h)* del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 citato in premessa, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole «Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.».

Art. 2.

Quantitativi minimi per ettaro

1. I quantitativi di cui all'art. 1 sono stabiliti come da tabella seguente:

	kg seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso	
ibridi	30
varietà Clearfield®	160
varietà Clearfield® HP	40
Provisia®	100
tutte le altre varietà diverse dalle precedenti	160
Barbabietola da zucchero	
seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia	
primo raccolto	70
secondo raccolto	100
Pomodoro da trasformazione	n. piantine/ettaro di superficie: 25.000
Canapa	25

Art. 3.

Disposizioni finali e controlli

1. L'agricoltore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione degli organismi pagatori gli elementi richiesti dai medesimi organismi pagatori per la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno accoppiato al reddito come fatture e cartellini relativi al materiale di propagazione e alle sementi certificate utilizzati per il trapianto e la semina.

2. Al fine di tenere conto di eventuali crisi del mercato del materiale di propagazione e delle sementi certificate o innovazioni di tecniche colturali, i quantitativi indicati all'art. 2 possono essere modificati con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea sulla base del parere CREA Centro di difesa e certificazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1436



ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER TALUNI INTERVENTI DI SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO DEL PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027 E PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DENSITÀ DI BESTIAME AL PASCOLO ADEGUATA ALLA CONSERVAZIONE DEL PRATO PERMANENTE E ALLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA.

A partire dall'anno di domanda 2024 l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato al reddito per la coltivazione di frumento duro, girasole, colza, riso e soia, è tenuto ad utilizzare sementi certificate delle categorie pre-base, base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e, per la coltivazione di barbabietola da zucchero, sementi della categoria base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione nonché, per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, di materiale di propagazione certificato, appartenenti a varietà iscritte nei registri delle varietà o nel Catalogo comune europeo.

Il decreto inoltre precisa il carico massimo di bestiame al pascolo adeguato alla conservazione del prato permanente e la quantità di semente certificata per la coltivazione di canapa.

Oneri eliminati

Il presente decreto non elimina oneri.

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere

1. Riferimento normativo interno: art. 3, comma 1

comunicazione o dichiarazione o domanda

documentazione da conservare o

altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

L'agricoltore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione degli organismi pagatori gli elementi richiesti dai medesimi organismi pagatori per la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno accoppiato al reddito come fatture e cartellini relativi al materiale di propagazione e alle sementi certificate utilizzati per il trapianto e la semina.

23A06064

DECRETO 30 ottobre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;



Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 10 giugno 2002, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi freschi» individuata all'art. 4, lett. *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della dichiarazione presentata dal consorzio richiedente con nota n. 288 del 3 maggio 2023, (prot. Masaf n. 233270 del 4 maggio 2023) e dell'attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo - DQA Dipartimento qualità agroalimentare Srl - a mezzo pec l'11 aprile 2023, (prot. Masaf n. 202127 del 13 aprile 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerati inoltre i chiarimenti presentati dal consorzio sulla compagine consortile con le note n. 408 del 15 giugno 2023 (prot. Masaf n. 316576 del 19 giugno 2023), n. 482 del 26 giugno 2023 (prot. Masaf n. 394974 del 26 luglio 2023) e n. 558 del 21 settembre 2023 (prot. Masaf n. 507422 del 22 settembre 2023);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 24 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, con sede legale in Caserta, via Raffaele Gasparri, 1, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 24 aprile 2002 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente, decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06066

DECRETO 30 ottobre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta di Bufala Campana».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;



Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 634 della Commissione del 19 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 186 del 20 luglio 2010, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 22 febbraio 2017, n. 14205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 del 11 maggio 2017, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ricotta di Bufala Campana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «altri prodotti di origine animale - prodotti lattiero caseari di vario tipo» individuata all'art. 4, lett. 1) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della dichiarazione presentata dal consorzio richiedente con nota n. 363 del 16 gennaio 2023, (prot. Masaf n. 24672 del 18 gennaio 2023) e dell'attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo — DQA Dipartimento qualità agroalimentare Srl - a mezzo pec il 21 aprile 2023, (prot. Masaf n. 216221 del 21 aprile 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»;



Considerati inoltre i chiarimenti presentati dal consorzio sulla compagine consortile con le note n. 387 del 13 giugno 2023 (prot. Masaf n. 307131 del 13 giugno 2023), del 26 luglio 2023 (prot. Masaf n. 394966 del 26 luglio 2023) e n. 397 del 19 settembre 2023 (prot. Masaf n. 494288 del 19 settembre 2023);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta di Bufala Campana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 febbraio 2017, n. 14205, al Consorzio per la tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP, con sede legale in Caserta, via Raffaele Gasparri n. 1, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta di Bufala Campana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 22 febbraio 2017, n. 14205 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06067

DECRETO 30 ottobre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Patata del Fucino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata del Fucino».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione



dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 656 della Commissione del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 114 del 28 aprile 2016, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Patata del Fucino»;

Visto il decreto ministeriale del 17 febbraio 2017, n. 13300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 10 marzo 2017, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela IGP Patata del Fucino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Patata del Fucino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo pec il 3 aprile 2023, (prot. Masaf n. 206897 del 17 aprile 2023) ed il 13 giugno 2023 (prot. Masaf n. 308314 del 14 giugno 2023) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo - Omnia Qualità S.r.l. - a mezzo pec il 13 aprile 2023, (prot. Masaf n. 203846 del 14 aprile 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Patata del Fucino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Patata del Fucino a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata del Fucino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 febbraio 2017, n. 13300, al Consorzio di tutela IGP Patata del Fucino, con sede legale in Celano (AQ), Borgo Strada 14, n. 87, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata del Fucino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 17 febbraio 2017, n. 13300 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06068



DECRETO 30 ottobre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

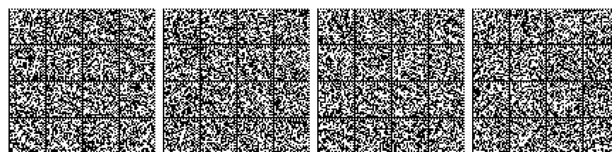
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 202 del 17 luglio 1998, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata all'art. 4, lettera *f)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;



Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio a mezzo Pec il 3 ottobre 2023 (prot. Masaf n. 544212 del 3 ottobre 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - IFCQ Certificazioni S.r.l. - con la nota n. 7308/MBBG3207/1 del 5 ottobre 2023 (prot. Masaf n. 552207 del 6 ottobre 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 dicembre 2004, al Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 22 dicembre 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06069

DECRETO 30 ottobre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Vignola».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;



Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 1032 della Commissione del 26 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 308 dell'8 novembre 2012, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola»;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 2013, n. 67452, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2014, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Ciliegia di Vignola»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con le note del 21 giugno 2023, (prot. Masaf n. 323128 del 21 giugno 2023) e del 17 agosto 2023 (prot. Masaf n. 421282 del 17 agosto 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Agroqualità S.p.a. - a mezzo pec il 29 maggio 2023, (prot. Masaf n. 308214 del 14 giugno 2023) e con la nota n. 1566/23 del 28 luglio 2023 (prot. Masaf n. 399541 del 28 luglio 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Vignola»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67452, al Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP, con sede legale in Vignola (MO), via dell'Agricoltura n. 73 c/o Mercato Ortofrutticolo, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Vignola».



2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67452 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06070

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 20 luglio 2023.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2023 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 24/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e successive modificazioni, in particolare, l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, di seguito Fondo, previa deliberazione di questo comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito CSR, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, presso le amministrazioni centrali e regionali, di seguito nuclei, ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo a questo Comitato e dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, istituito presso questo stesso Comitato;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), in base al quale le risorse stanziate per il citato Fondo potranno cofinanziare, tra l'altro, l'avvio del Sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei e al ruolo di coordinamento svolto da questo comitato;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le finalità del MIP, ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), in seguito al quale risultano esclusi dal riparto i nuclei delle Province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di concorso delle medesime province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 6 concernenti rispettivamente l'utilizzo del CUP per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere



pubbliche», e in particolare l'art. 7 comma 1 il quale prevede che i Ministeri individuino nei nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, il quale prevede che il Codice identificativo di gara, di seguito CIG, non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito AVCP, nel caso di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, con il quale sono stati assegnati al Fondo euro 2.811.210,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, recante «Disciplina dei nuclei istituiti presso amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire supporto tecnico alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto l'art. 41, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 1, comma 7, citata legge 17 maggio 1999, n. 144, disponendo, dall'anno 2021, l'assegnazione annuale di 900.000 euro per il funzionamento del Sistema MIP/CUP;

Ritenuto che anche per il 2023 le attività di raccordo poste in capo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, siano svolte senza aggravio per il citato Fondo;

Vista la delibera CIPE 18 marzo 2013, n. 26, ed in particolare il punto 6, in cui si dispone che «I nuclei invieranno una relazione annuale, da predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni CIPE sia sul cofinanziamento da parte delle amministrazioni di appartenenza»;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 126, con la quale è stato previsto che il DIPE istituisse un Tavolo permanente per assicurare la governance multilivello ed il presidio costante delle disponibilità del Fondo e della continuità e adeguatezza dei flussi finanziari;

Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3396, con la quale il DIPE ha trasmesso la proposta di revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei alla CSR, ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Considerato che la CSR, con parere 27 luglio 2017, n. 114, ha approvato la sopracitata proposta;

Considerato che il DIPE ha convocato periodicamente il sopracitato Tavolo permanente la cui ultima riunione annuale si è tenuta in data 16 maggio 2023;

Vista la nota 15 giugno 2023, n. 221 con la quale il segretario di questo Comitato ha trasmesso alla CSR la proposta di riparto per l'anno 2023 delle risorse del Fondo;

Considerato che nella seduta del 12 luglio 2023 la CSR si è espressa favorevolmente con parere n. 152/CSR in merito alla suddetta proposta di riparto del Fondo per l'annualità 2023;

Vista la nota 19 luglio 2023, n. 6704, con la quale il segretario del CIPESS propone l'inserimento all'ordine del giorno di questo comitato della proposta di riparto delle risorse del fondo per l'annualità 2023;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno di questo comitato, approvato con delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del comitato interministeriale per la programmazione economica» come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» per rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale;

Vista la nota 20 luglio 2023 n. 6762 predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il riparto per l'anno 2023 del fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo lo schema di cui alla tabella 1 seguente:

TABELLA 1 - PROPOSTA DI RIPARTO DEL FONDO - ANNO 2023 (LEGGE N. 144/1999, ART. 1, COMMA 7)

Sezione 1 - Regioni	
Abruzzo	64.151,13
Basilicata	72.773,56
Calabria	84.065,94
Campania	134.362,65
Emilia-Romagna	90.087,78



Friuli V-Giulia	60.498,28
Lazio	102.432,22
Liguria	66.828,47
Lombardia	137.828,78
Marche	46.040,28
Molise	56.650,11
Piemonte	89.032,47
Puglia	108.100,73
Sardegna	78.738,93
Sicilia	129.818,18
Toscana	82.297,25
Umbria	66.234,99
Valle d'Aosta	51.654,95
Veneto	96.664,57
Totale	1.618.261,27
Sezione 2 - Amministrazioni centrali	
Politiche agricole	36.618,59
Giustizia	36.618,59
Beni Culturali	36.618,59
MIT	36.618,59
Sanità	36.618,59
Interno	36.618,59
PCM-DIPE	36.618,59
Totale	256.330,14
Sezione 3 - Funzioni orizzontali	
MIP/CUP	900.000,00
PCM-NUVAP	36.618,59
Totale	936.618,59
Totale Fondo anno 2023	2.811.210,00

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1345

23A06029

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di valsartan, «Valsartan Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 691/2023 del 27 ottobre 2023

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale VALSARTAN ZENTIVA nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723304 (base 10) 16USV8 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723316 (base 10) 16USVN (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723328 (base 10) 16USW0 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723330 (base 10) 16USW2 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723342 (base 10) 16USWG (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723355 (base 10) 16USWV (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723367 (base 10) 16USX7 (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723379 (base 10) 16USXM (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723381 (base 10) 16USXP (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723393 (base 10) 16USY1 (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723405 (base 10) 16USYF (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723417 (base 10) 16USYT (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723429 (base 10) 16USZ5 (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723431 (base 10) 16USZ7 (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723443 (base 10) 16USZM (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723456 (base 10) 16UT00 (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723468 (base 10) 16UT0D (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723470 (base 10) 16UT0G (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723482 (base 10) 16UT0U (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723494 (base 10) 16UT16 (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723506 (base 10) 16UT1L (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723518 (base 10) 16UT1Y (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723520 (base 10) 16UT20 (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723532 (base 10) 16UT2D (base 32);



«320 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723544 (base 10) 16UT2S (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723557 (base 10) 16UT35 (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723569 (base 10) 16UT3K (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723571 (base 10) 16UT3M (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723583 (base 10) 16UT3Z (base 32).

Principio attivo: valsartan.

Codice pratica: C1B/2023/240.

Codice di procedura europea: IT/H/0399/001-004/IB/045.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in Via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica) per le confezioni sino a 98 compresse, RNR (medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta) per la confezione da 280 compresse.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06042

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril/amlodipina, «Icomb».

Estratto determina AAM/PPA n. 695/2023 del 27 ottobre 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/587.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 01781570591, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 Latina, Italia;

medicinale: ICOMB;

confezioni A.I.C. n.:

042384014 - «2,5mg/2,5mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384026 - «2,5mg/2,5mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384038 - «5mg/5mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384040 - «5mg/5mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384053 - «5mg/10mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384065 - «5mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384077 - «10mg/5mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384089 - «10mg/5mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384091 - «10mg/10mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

042384103 - «10mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

alla società Egis Pharmaceuticals Plc, con sede legale e domicilio fiscale in Keresztúri ut 30-38, H-1106 Budapest, Ungheria.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06043

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem, «Zolpeduar».

Estratto determina AAM/PPA n. 696/2023 del 27 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale ZOLPEDUAR:

tipo II, C.I.2.b) - aggiornamento degli stampati del prodotto, per adeguamento al prodotto di riferimento. si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle rispettive sezioni del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n. :

040540015 - «5 mg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Al/Al;

040540027 - «5 mg compresse sublinguali» 14 compresse in blister Al/Al;

040540039 - «5 mg compresse sublinguali» 20 compresse in blister Al/Al;

040540041 - «5 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister Al/Al;

040540054 - «5 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Al/Al;

040540066 - «5 mg compresse sublinguali» 100 compresse in blister Al/Al;

040540078 - «5 mg compresse sublinguali» 150 compresse in blister Al/Al;

040540080 - «10 mg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Al/Al;

040540092 - «10 mg compresse sublinguali» 14 compresse in blister Al/Al;



040540104 - «10 mg compresse sublinguali» 20 compresse in blister Al/Al;

040540116 - «10 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister Al/Al;

040540128 - «10 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Al/Al;

040540130 - «10 mg compresse sublinguali» 100 compresse in blister Al/Al;

040540142 - «10 mg compresse sublinguali» 150 compresse in blister Al/Al;

040540155 - «5 mg compresse sublinguali» 60 compresse in blister Al/Al;

040540167 - «10 mg compresse sublinguali» 60 compresse in blister Al/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Viatris Italia S.r.l., codice fiscale 02789580590, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia.

Procedura europea: SE/H/1046/001-002/II/019.

Codice pratica: VC2/2021/592.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06044

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Sico».

Estratto determina AAM/PPA n. 699/2023 del 27 ottobre 2023

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.e.d con la conseguente immissione in commercio del medicinale OSSIGENO SICO nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 039134566 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 10 litri (codice base 32 15B9C6);

A.I.C. n. 039134578 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 21 litri (codice base 32 15B9CL).

Principio attivo: ossigeno.

Codice pratica: N1B/2023/927.

Titolare A.I.C.: Sico Società italiana carburo ossigeno S.p.a., codice fiscale 00807970157, con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Parini, 9, 20121 - Milano, MI.

Viene aggiornata la descrizione di alcune confezioni già autorizzate come di seguito indicato:

da:

039134111 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro;

039134123 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri;

039134135 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri;

039134147 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri;

039134150 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri;

039134162 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri;

039134174 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri;

039134186 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri;

039134224 - «gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 31 litri;

039134236 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 1000 litri;

039134248 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 1500 litri;

039134251 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 3000 litri;

039134263 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 5000 litri;

039134275 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 10000 litri;

039134287 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 20000 litri;

039134299 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 lt;

039134301 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 0,5 lt;

039134313 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 17 lt;

039134325 - 200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 20 lt;

039134337 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 24 lt;

039134349 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 27 lt;

039134352 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 30 lt;

039134364 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con vr da 0,5 lt;

039134376 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con vr da 7 lt;

039134388 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con vr da 10 lt;

039134390 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con vr da 24 lt;

039134402 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con vr da 27 lt;

039134414 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 lt;

039134426 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 lt;

039134438 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 7 lt;



039134440 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con vr da 2 lt;

039134453 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con vr da 7 lt;

039134465 - «200 bar gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 25.5 lt;

039134477 - «200 bar gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 30 lt;

039134489 - «200 bar gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 33 lt;

039134491 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 2000 lt;

039134503 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 6000 lt;

039134515 - «gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 38 lt;

039134527 - «gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 41 lt;

039134539 - «gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 46 lt;

039134541 - «gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 30.000 litri;

039134376 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con VR da 7 lt;

a:

039134111 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 1 litro con valvola riduttrice integrata;

039134123 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 litri con valvola riduttrice integrata;

039134135 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 3 litri con valvola riduttrice integrata;

039134147 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 5 litri con valvola riduttrice integrata;

039134150 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 14 litri con valvola riduttrice integrata;

039134162 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 20 litri con valvola riduttrice integrata;

039134174 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 litri con valvola riduttrice integrata;

039134186 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri con valvola riduttrice integrata;

039134224 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 31 litri;

039134236 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri;

039134248 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1500 litri;

039134251 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 3000 litri;

039134263 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 5000 litri;

039134275 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 10000 litri;

039134287 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 20000 litri;

039134299 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 litri;

039134301 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 0,5 litri;

039134313 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 17 litri;

039134325 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 20 litri;

039134337 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 24 litri;

039134349 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 27 litri;

039134352 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 30 litri;

039134364 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 0,5 litri con valvola riduttrice integrata;

039134388 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 10 litri con valvola riduttrice integrata;

039134390 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 24 litri con valvola riduttrice integrata;

039134402 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 27 litri con valvola riduttrice integrata;

039134414 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 litri;

039134426 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri;

039134438 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 7 litri;

039134440 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 litri con valvola riduttrice integrata;

039134453 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 7 litri con valvola riduttrice integrata;

039134465 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 25.5 litri;

039134477 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 30 litri;

039134489 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 33 litri;

039134491 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri;

039134503 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 litri;

039134515 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 38 litri;

039134527 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 41 litri;

039134539 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 46 litri;

039134541 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 30.000 litri;

039134376 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 7 litri con valvola riduttrice integrata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni in aggiunta è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni in aggiunta è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06045



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 710/2023 del 27 ottobre 2023

É autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN AUROBINDO, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045069117 (base 10) 1CGG85 (base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

principio attivo: rivaroxaban;

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102, 21047 Saronno (VA), Italia;

procedura europea: PT/H/1811/001/IB/007;

codice pratica: C1B/2023/1475.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06046

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di silodosina, «Silodosina Sigillata».

Estratto determina AAM/PPA n. 712/2023 del 27 ottobre 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/945.

Cambio nome: C1B/2023/2275.

Numero procedura europea: IT/H/0941/001-002/IB/005/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Sigillata Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Block A, 15 Castelforbes Square, Sheriff Street, Dublin1, Irlanda;

medicinale: SILODOSINA SIGILLATA;

confezioni A.I.C. n.:

047058019 - «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

047058021 - «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

047058033 - «8 mg capsule Rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

047058045 - «8 mg capsule Rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

alla società S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1143, 00156 Roma, Italia;

con variazione della denominazione del medicinale in: VIRSIL.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06047

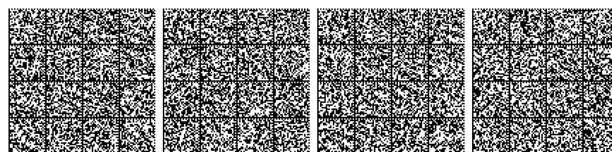
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 ottobre 2023 - Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC - Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi e sostenibili.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 ottobre 2023 è stata definita la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2023, in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 27 ottobre 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

23A06071



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera del Consiglio dei ministri 23 settembre 2023, recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino.». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2023).

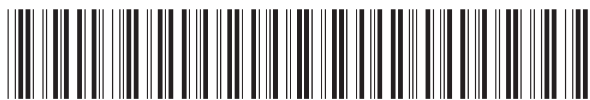
La data della delibera citata in epigrafe, riportata nel sommario e alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi «*23 ottobre 2023*».

23A06158

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-260) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

